

Quando dimostrava degli impegni al servizio dello Stato con anticipo di dieci anni, provvedeva per la pensione della sua Dama, spese e guadagni esistente in tutto al 1^o ottobre 1877
estremamente aumentato da diverse leggi che ne regolano le pensioni;
che dimostrava di averne già una regolare pensione;

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoia, di Genova,
Principe di Piemonte, ec. ec.

Da Ufficio

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere Legislative dal Ministro dei Finanziari che incarichiamo di volgerne i motivi e di sostenere la discussione.

articolo 1°

Gli impiegati civili, qualunque sia l'amministrazione alla quale appartengono, non avranno diritto a giubilazione, se non quando siano divenuti inabili a continuare o riprendere il servizio, ovvero abbiano compiuto 45 anni di servizio o 72 anni di età.

articolo 2°

Gli Uffiziali dell'Esercito, e della Marina non saranno ammessi a far valere i loro diritti a giubilazione per anzianità se non dopo che abbiano compiuto l'anno. Sequente l'età loro se Generali, il Cinquantesimoquinto se Uffiziale Superiori, e il Cinquantanovesimo se Capitani, Luogotenenti, e Sottotenenti.

Questa condizione non è applicabile alle giubilazioni che il Governo decreti d'ufficio agli Uffiziali che siano nelle condizioni di servizio previste all'articolo 2° delle leggi 27 Giugno 1850, e 20 Giugno 1851, ed articolo 3° della legge 17 Maggio 1856.

articolo 3°

Le vedove e gli orfani degli impiegati civili morti in attività di servizio, ovvero dopo giubilazione avranno diritto agli assegnamenti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che si reguarano, qualunque sia la loro condizione di fortuna; purché, quanto alle vedove, non sia stata contro di esse pronunciata sentenza definitiva di separazione di sangue.

Questa disposizione è applicabile anche alle vedove, ed agli eredi degli impiegati in ritiro che esprimo di vivere dopo la promulgazione della legge 28. Maggio 1852, colta quale si estese a tutti gli istituti la ritenenza per le pensioni.

Gli assegnamenti alle vedove ed agli eredi decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato in servizio, ed in ritiro.

Per le vedove degli impiegati civili che furono giubilati a termini del R^o Breveletto di Febbrajo 1838, e siano morte prima della promulgazione di questa legge, le pensioni si faranno decorrere dal giorno di tale promulgazione.

Articolo 4°

Le quote degli assegnamenti saranno determinate secondo le regole finora vigenti, con le modificazioni risultanti dagli articoli che seguono.

Articolo 5°

Le pensioni di riposo dei Capi Uscieri e degli Uscieri presso i Ministeri e gli Uffizii dai medesimi dipendenti qualora abbiano diritto a pensione civile, non potranno eccedere individualmente il Maximum di L. 650.

Articolo 6°

Gli Uffiziali rimossi, o revocati quando già si trovino in condizione di poter aspirare ammesso a giubilazione saranno diretti a soli tre quarti della pensione che loro spetterebbe, e non saranno ammessi a godere delle disposizioni di favore fatte nelle leggi sulle pensioni militari.

Articolo 7°

L'impiegato civile che in conseguenza dell'esercizio delle proprie funzioni fu reso inabile a servire ulteriormente per riportate ferite, o per altro evento avrà diritto alla pensione che gli spetterebbe a 25 anni di servizio, qualunque sia la durata di questo, e senza pregiudizio dei maggiori diritti che gli proponga congiatore nel caso di più lungo servizio.

Gli impiegati civili i quali dopo quindici anni di servizio non si trovino più in grado di continuare a riprenderli per motivi di salute, o per disposizione governativa, avranno diritti ad una pensione vitalizia regolata per ciascun anno di servizio in ragione di un trentesimo di quella che loro spetterebbe dopo trenta anni di servizio.

Articolo 8°

Le campagne di guerra e' cui alliano per ragione d'uffizio aiuto parte degli ufficiali civili, saranno a favor loro ratiuite nel modo stabilito per militari.

Queste benefizj sarai estese agli impiegati civili i quali presero parte alle campagne del 1848, 1849, 1853, 1856, e furono posteriormente giubilati.

Articolo 9°

Nel determinare la pensione dei Conservatori delle Spedieche e degli Insegnatori che ne disimpiegano le funzioni, sarà tenuto conto degli aggi e dei proventi da essi riscospi a qualunque titolo, purche autorizzato dalle leggi, e tali aggi e proventi saranno sottoposti alla ritenuta ed alla sommata di cui all'art. 1º della legge 24. Maggio 1852, sotto deduzione di quella porzione che non speciali regolamenti viene riservata per far fronte alle spese d'uffizio.

Articolo 10°

I reclami che gli interpellati potranno fare contro la liquidazione della pensione si civile che militare saranno proposti direttamente al Magistrato della Camera dei Conti.

Questi reclami non saranno ammessi dopo scaduti tre mesi dal giorno della notificazione fatta all'interpellato.

La notificazione sarà fatta col mezzo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dallo a Parigi addì 11. gennaio 1859.

C. Lavori

10
C. - n°

Benedetti

Proprio da un progetto di legge resurso sulla
penalità da considerarsi più impudente
ciò che il Stato fa nel Proibimento
oggetto di lungo e luminoso istruzione
territoriale con un voto in Camera si
fece a tutti chiaro essere cosa, che non
impossibile certamente diffidissima
il provvedere per tutti i casi di
pubblico servizio con una sola legge,
in quale non sia fatta centone. Di molti
disposizioni euzionali e particolari,
assai meglio collaudabili in leggi speciali.
E così pure si fece palese che le nostre
leggi, provvedendo come quelli di altre
nazioni, per alcuni casi di pubblico
servizio con speciali appropiate disposi-
zioni, ed obbligando tutti gli
altri alle regole generali stabilite
nel Decreto Reale del 21 Febbraio
1839, potrebbero essere senza incon-
veniente ammesso, fornito sempre in
modo sufficiente a sussentire la giusta
loro applicazione, ed alle regole non
esse stabilite sieno fatte le modifiche
che occorrono ad evitare un troppo
diverso trattamento verso persone che

Si trovino in questa condizione, principia-
mente, in chi una nuova legge rende
conveniente a tutti gli ispettorati dello Stato
la riformazione di Stipendio per l'adulta
imposto sollecitamente dall' Amministra-
zione delle Finanze e dello Stabat.

Della prima di queste riforme
il Governo crede di aver soddisfatto in
modo conveniente, sia affidando la
retta applicazione delle leggi, l'esercita-
mento dei servizi, a cui si appoggiano
le proposte di pensioni, che una
Commissione presieduta dal Combro
Generale e composta di Membri dello
~~nel Consiglio di Stato, nella Camera~~
Dei Conti, nell' Ufficio e nell' Ammi-
nistrazione Finanziaria, sia dando la
maggiore pubblicità a tutti gli adver-
gimenti che si fanno alle leggi e
ai fatti su cui sono fondate.

E per ciò che concerne le modi-
ficazioni da farsi alle diverse leggi
sulle pensioni il Governo ha dovuto
convincersi che non riuscirebbe oppor-
tuno ad un' variazione alle tariffe
le quali nella discussione Discuz-
ziamata furono riconosciute ridotte
e discrete così che non si possa intre-
prendere la riforma. Signor ministro,

incontro a gran diffitto, e senza perciò
di imporre un maggior peso sull'orario.
E così pure riflettendo che nella Sessione
ora cominciata domani il Parlamento
occuparsi di altri progetti di leggi
richiesti per la loro importanza
larga e profonda discussione, il Governo
ha creduto opportuno di limitare
alle sole proposte a quelle Sollecita-
zioni che si manifestarono maggior-
mente Desiderate, furono riconosciute
queste e possono in qualche modo
contribuire a rendere meno frequenti
le commissioni a giudizio,

Il quale d'ordine del Re fatto
presso il progetto di legge, che comprende
due articoli di legge.

Parola 1^a Coll'Art. 1^o del progetto si estende a
tutti gli impiegati civili la regola
Stabilità coll'Art. 3^o del R. Decreto
21. Febbrajo 1839 che se stesso abbia
Diritto ad essere collaudato a riposo se
non quando sia diventato inabile a
continuare o riprendere il servizio
nuovo ebbene compiuto 14 anni di
servizio, o 72 anni di età; ed al tempo
stesso viene legalmente riconosciuto
il diritto a pensione anche per quelli

per i netti inspiegati civili i quali
essendo per la giustificazione delle due
città Somma proverbiamento 21. Febbraio
1839, attualmente non hanno legge
che li avverte.

C'è noto come i Sot. funzionari
civili dipendenti per le operazioni di
ritiro dalle scuole leggi sulle rite-
menze avessero ^{# e conservato} un forza di queste dopo
un determinato periodo di servizio o per
motivi di salute ragione al ritiro mentre
gli altri, qualunque sia la durata
dell'opera loro non hanno diritto di
essere ~~assoldati~~ a riposo, e soltanto
può ottenere per disegnato provi-
mo. Se una tale disparità di
trattamento poteva ravvibrarsi fondata
sull'anche evitando i primi soggetti
alla ritenuta sui loro stipendi e ne
erano gli altri esenti lo stesso non
potrebbe più dirsi. D'altro sollo
Legge 28. Maggio 1832. Versaro tutti
Senza eccezione sottoposti alla detta
retenzione, nonché per debito di
giustizia che se eguali sono anche
omeri eguali per siano i benefici per
tutti.

In ordine poi al limite di età

di Servizio, trittandosi il provvedimento
soltanto sul più sorgete incipitazioni
redesi necessarie nel regolamento attual-
mente in vigore - delle pensioni civili,
~~non già venute per questo motivo~~
~~ma~~, prima siuglio consiglio il
conservare o tolto riconoscimento di Disposi-
zioni stesse contenute nel citato R.
Brenetto 21. Febbraio 1834, sebbene assai
ristretto, anziché proporre delle nuove
le quali, se per un canto sarebbero
riesite più favorevoli agli impiegati,
avrebbero per l'altro arrecato maggiore
aggravio alle Finanze dello Stato.

Cavallini L

Pende la prima parte dell'articolo 2:
a porre in presso al lamentato Soverchio
numero delle giubilazioni degli Uffiziali
dell'Esercito e della Marina coll'
raggiungere alle condizioni a tal
effetto richieste attualmente dalla Legge
27. Giugno 1800. e 20. Giugno 1801 un
limite di età, inferiormente al quale
non possono gli Uffiziali predetti
essere in seguito a loro domanda
ammessi al riposo per anzietà di
servizio.

Il cui titolo si rivisita il soffermando

3

a Giacomo la mattina. Giacomo
per le strade. E una Signora Signorina
grande e ricca più avanti.
Giacomo, basta il condono, con
una cosa buona. Dopo un po' di tempo
e quelli in insie delle donne
spinte soltanto le donne
se n'è andato. E quelli ultimi
sono non solo non soli all'epoca
della giubilazione. E quando sono
stati, tra tutti, in via dei presepi
Allegro stato gli uomini. Ma oggi però
è quello che debbono, se possibile, essere
non è venire per cose vecchie, i
quale tutti, anche nel calore della tattica
in quale è continuare a perdere il
loro tempo nell'aspettare. Sono state
del buon consiglio di questo e
con vantaggio del pubblico esercito.

Dunque lo stesso giorno
varie compagnie a cavallo appartenenti
all'esercito, e ad alcune delle quattro
città padane, si è tenuta da tempo
e tempo, anche a Lucca, la Domenica del
tempo precedente, per tutto il giorno
ogni anno. E infine il giorno dopo
l'anno scorso, è stato per una volta alla

giubilazione: Quest'ultimo può s' crede
preferibile, in quanto chi, rischia i fini
della tenuta e' sotto pressione non

Sembrarebbe giudicato in favore l'ammon-
tare, e l'attenderci al Secondo regg.

meditato, mezzo comodo per necessaria
conseguenza. Dovendo dunque sino ad
un certo punto acquistare, si potrebbe
recare alle Finanze, specialmente per
l'avvenire, quel vantaggio che s'ha
ragione di sperare dal proposito limite.
Di età il fissare fino la durata del
servizio ad anni 30 non colpirebbe
se non se i progettisti ed i sottostanti
e renderebbe pure necessario il variare
per essi le tabelle prefisse dalla Legge
27 Giugno 1860 - e 20 Giugno 1861, le
quali vennero basate sopra un servizio
di soli 25 anni.

Se però è fuor di dubbio che
nessun Ufficiale debba uscire dal
far parte dell'Armata finché non sia
giunto ad un età in cui gli riesca
impossibile l'attendere colla necessaria
attività ai doveri che gli sono imposti
dal proprio grado, e quest'età parve
doversi in via ordinaria stabilire per
esserla di 60 anni, agli Ufficiali

Superiori ai 66, e più Cognitivi, Luogotenenti,
e Sottotenenti ai 60, non è vero vero
che in grazia delle particole Distrikj
a cui devono riferirsi soggetti i Militari,
specialmente allorché incominciano la
loro carriera come Sottoposti Soldati, può
non di rado accadere che anche prima
dell' età che s'intendrebbe di prefissare
possa alcun Uffiziale trovarsi in
condizione tale da rendere necessaria la
sua ammissione a riposo, nel qual
caso risusciterebbe assai pregiudiziabile
al Servizio che fosse negato al governo
il Diritto di Detestinare d'ufficio il
collocamento in ritiro.

E' d' inviare a Siffatto inconveniente,
e dare così al Governo gli ocurrenti
mezzi di maneggiare l' Osterita in
quelle circostanze che giustamente
seppe acquistarsi, promette la Seconda
parte dell' Articolo di cui si tratta,
confermando la facoltà di giubilare
d' ufficio quegli Uffiziali che si
trovino bensì nelle condizioni di servizio
previste dalle vigenti leggi, ma non
abbiano per anno raggiunto il sommato
minimo limite d' età.

*L*avoro. Fra le ragioni disposte che s'inseriscono
nella nuova legge sulle pensioni civili do-
vrebbero esser versate quella che concerne
il trattamento degli orfani, e più partico-
larmente delle vedove degli impiegati, alunni
(delle quali) le vedove cioè dei funzionari
ed agenti del governo dipendenti per la
giubilazione delle R. Patent 20. Settembre
1821 = 21. Marzo 1822 = 22. Marzo 1824 =
24. Gennaio, e 26. Febbrajo 1828 / hanno
(dopo cinque anni di matrimonio) o di
convenzione col marito, oppure allorché
siano parole, senza riguardo alcuno al
loro stato di fortuna, titolo in una pensione
corrispondente alla metà di quella che
già godeva o aveva diritto di conseguire
il defunto consorte, mentre per le altre,
ossia per quelle i cui mariti furono
per l'assegnamento di retino soggetti
alle norme stabiliti dal R. Brevetto
21. Febbrajo 1839, oltreché la pensione
non può in verum modo superare il
terzo di quella che sarebbe spettata
al consorte, non riceve la medesima
loro concessa, ove questo non sia
morto in attività di servizio non siano
trascorsi quindici anni di matrimonio,
oppure siano parole viventi; ed infine

non troverà il Nidore Stato spaurito
dei necessari mezzi di sostentanza per
il proprio Stato.

A togliere le più gravi fra le
additate disparità, ed equiparare, per
quanto il consente l'economia generale.
Delle leggi predette, la sorte delle varie
Categorie di Vedove Degl'Impiegati civili
mirano le disposizioni proposte coll'
Articolo 3^o, la convenienza e l'urgenza
delle quali, mentre pure no evidenza
dimostrata dall'esposizione sola della
differenza che passa fra le diverse
norme e condizioni prefisse in proposito
dei vari vigenti regolamenti, e del
pari validamente appoggiata all'
equità ed alla giustizia.

In quattro parti è diviso il detto
articolo 3^o.

La prima stabilisce che le Vedove
e gli Orfani d'impiegati civili morti
in attività di servizio ovvero dopo
giubilazione avranno diritto agli
assegnamenti stabiliti dalle leggi
e dai regolamenti che li riguardano,
qualunque sia la loro condizione di
fortuna, purche' quanto alle Vedove non
sia stata contro di esse pronunziata

Secundum definitio di Separatione di corp.

Nullo prezzo innovando quando
alla Durata del matrimonio prefissa dalle
rispettive Leggi, ed in quella degli abbo-
zziamenti stabiliti per gli orfani, verrebbe
ora ammessa al beneficio della pensione
anche le Vedove degl'impiegati civili:

retti dal R. Brevetto 21. Febbrajo 1838,
non ostante che siano questi resi

Defunti dopo il collocamento a riposo,
e mentre rimarrebbe soppressa la
condizione richiesta dagli articoli 11. e
15. di Datto Sovrano provvedimento della

maniera dei necessari mezzi di sostien-
za, disposizione questa non compre-
nde verum ultra legge sulla materia, e
che l'esperienza ha in ogni tempo

Dimostrato quanto sia facile l'eludere
resterebbe per contro imposto quella ben
più importante e manante nella
magior parte delle leggi sulle pensioni
civili della non avvenuta separazione
della moglie dal marito per colpa o
fatto dalla stessa dipendente, in quanto
che se è debito di giustitia che la
Mazzone venga in soccorso della

Donna che un'ha suo sorte a quello
dell' impiegato, e gli presto durante la

vita le effettuose. Sarebbe, insopportuno
sarebbe il trattare in egual modo la
moglie che se avesse smarrito la
esistenza volontariamente abbandonan-
do, o forzandolo colla sua condotta a
dividersi da lei.

La seconda parte applica le sovrae nominate
disposizioni anche alle vedove ed agli
orfani degli impiegati in ritiro che
cessarono di vivere. Dopo la promulga-
zione della legge 28. Maggio 1862 in
forza della quale vennero tutti gli
stipendi sottoposti alla ritenuta per
le pensioni.

Dal momento in cui questa legge
ha fatto cessare il motivo di diverso
trattamento fra le une e le altre vedove,
hanno tutte acquistato ragione di
essere trattate egualmente; eppero sembra
giusto che siano ammesse al beneficio
della pensione anche quelle vedove
di cui ricorda siano morti in ritiro.
Dopo l'encorazione di detta legge, e
prima che sia promulgata quella
che oggi è proposta.

Determina la terza parte in modo
uniforme per tutte le vedove e per gli
orfani, che i loro assegnamenti

Dovorieranno (dal giorno Guadagno) -
quello della morte dell'impiegato in-
servizio di suo ritiro.

Felicie

Per massima general costantemente
seguita la decorrenza degli assegnamenti
delle vedove e degli orfani via militari,
come pure delle vedove e degli orfani degl'
impiegati dipendenti dalle antiche leggi
sulle ritenenze, venne in ogni tempo
fissata dal giorno posteriore al Decesio
del Consorte, o padre; quella sola delle
cessioni alle vedove ed agli orfani
accidenti sotto l'impero del Reale Decreto
21 Febbrajo 1839, e perciò non avendo un
positivo diritto a tale favore, fu sconsigliata
stabilita dalla Data Sottanto della R.^a
Provvisione di concessione: Venendo ora
siffatto diritto loro attribuito, riesce in
conseguenza necessario che abbia quando
a cessare la riotta dispartita d'intervento
a loro riguardo.

A questa norma generale però
venne coll'ultima parte dell'articolo
di cui si ragiona fatta un'eccezione
per le vedove degl'impiegati che furono
giubilati a termine del f. Brevetto 21
Febbrajo 1839, e siano morti prima
della promulgazione della legge, che

venga una presentata, stabiliscono che la
Decorrenza delle loro pensioni avrà
luogo dal giorno di tale formulazione.

Per l'istituzione scelta nella Spedale
quindi esiste un'irreversibile effetto
l'ammortatore degli avvenimenti d'impiego
per le vedove degli impiegati teste inizianti
non potrebbe neppure la proposta dispo-
zione ritenersi come assai equa, ove si
ponga anche che, rivediamoci operando, le
vedove suddette verrebbero ad essere più favo-
revolmente trattate di quelle stesse i cui
mari morirono in attività di servizio giacché
queste non avrebbero goduto la pensione se
non da' dalla data del Reale Decreto con cui
fu emanata e così dopo varii mesi dal
decesso del consorte, le prime iniziano verreb-
bero a percepirla dal giorno successivo alla
detta morte.

Prendiamo l'articolo 1º che spiega
che assegnamenti saranno determinati secondo
le regole vigenti, colle modificazioni risul-
tanti dai seguenti articoli del progetto.

Il non trattarsi, ma, ~~ma~~ già fatto
d'una legge generale sulle
pensioni civili non soltanto delle più urgenti
modificazioni ai regolamenti attualmente

in ingre della Materia, e la vicinanza ne consigliava non troppo pericolosamente l' economia generale di questi ultimi, sono le ragioni che consigliarono la disposizione contenuta in detto articolo.

Coll'Articolo 5^o si stabilisce che le pensioni di riposo dei Capi-Miliziani e degli Almiziani presso i Ministeri e gli Uffici dei medesimi Dipendenti, qualora abbiano diritto a pensione civile non potranno eudere individualmente il Maximum di L. 600.

Di solo scopo di convertire in legge la disposizione stessa emanata col Reale Decreto del 19. Maggio 1853, tenne l'articolo suddetto, mediante il quale sarebbe stabilito per legge relativamente agli Almiziani lo stesso Maximum di pensione che la legge militare ha determinato per i Sott-Ufficiali dell'Esercito, dai quali per l'ordinario sono tratti gli Almiziani.

Chiaro

La legge 26. Maggio 1852, stabilisce all'Articolo 37. che nel fissare la pensione degli Ufficiali riformati si osserveranno le norme prescritte dalle Leggi 27. Giugno 1850 e 20. Giugno 1851, esattamente i casi di favore in esse contemplati, e coll'Art. 38.

limito l'assegnamento degli Uffiziali rinvocati
ai solo tre quarti della pensione od assegna-
mento che loro spetterebbe ove fossero riformati

La legge 27 Giugno 1840. prò, e quella
20. Giugno 1851. agli articoli 30. e 32. esclu-
dono solo dal compito i Servizi prestati dal
Militare prima della condanna traente con-
se la degradazione, e sospendono il diritto
alla pensione, ed il godimento di essa, per
condanna a pena eccedente sei mesi di
carcere, durata il tempo della pena stessa,
per le circostanze che importano la perdita
della qualità di cittadino, finché l'individuo
rimane privo di tale qualità, e per la
residenza fuori del Regno senza l'autor-
izzazione del Sovr.

Deriva dalle disposizioni sovraunite
che, mentre l'Uffiziale rimesso o rivotato
prima di aver raggiunto il servizio reg-
olare per aver diritto alla giubilazione
è giustamente colpito dalla legge che lo
privi di un quarto della pensione od
assegnamento che gli sarebbe spettato
ov'fosse stato riformato, e lo esclude inoltre
dei favori accordati ai suoi colleghi, se
appartenga alle Orme Speciali, lo stesso
Uffiziale al contrario qualora vedi il
prescritto numero d'anni di servizio per
aver ragione al collocamento o riposo, verba-

con esterilità connesse mancanza - che li
rendono meritevoli della pensione - o della re-
tirazione o. godere di diritto la pensione -
medesima; e gli stessi favori accordati a
paritè di servizio e di servizio al suo compagno
d'armi che, dopo di avere sommerso, e non
distingue servito il paese, sebbene spontaneo
chiesta la propria giubilazione, e si agli
questo per motivi di salute - stata decisa
d'ufficio.

Chiare apparisce pertanto come indispensa-
bile rieca non solo per la disciplina dell'
Armeria, ma ejandio per la pessima impre-
sione che produce sull'opinione pubblica
una tale disparità di trattamento, l'estendere
anche agli Uffiziali rimossi o rivotati dopo
che abbiano conseguito il diritto alla giubi-
lazione le disposizioni restrittive contenute
negli articoli 37. e 38. della citata legge
26. Maggio 1869, ed a questo scopo tenere
l'articolo 6. del progetto col parere
che gli Uffiziali rimossi o rivotati quando
qui si trovino in condizione di poter
essere ammessi a giubilazione avranno
diritto a sole tre quarti della pensione -
che loro spetterebbe, e con saranno ammisi
a godere delle disposizioni di favore fatte
nelle leggi - Sulle pensioni militari

23

Procede l'articolo 3º collocato negli ispiratori
civili: i quali prima di aver raggiunto il preteso
limite di età o di servizio non si trovino più
in grado di continuare o riprendere il servizio
stesso, determinando che quelli i quali se
trovino per ragioni di servizio in tale condizione
in seguito a riportate ferite, o ad altro
evento, avranno ~~maggiore~~ diritto alla pensione
che loro spetterebbe a 30 anni di servizio,
qualunque sia la durata di questo e senza
pregiudizio dei maggiori diritti che gli loro
possano competrere nel caso di più lungo
servizio; ed assegnando agli altri, la cui
cessazione del proprio impiego sia dovuta
a motivi di salute, od a disposizione governativa
da essi indipendente, dopo quindici
anni di servizio una pensione vitalizia
regolata per ciascun anno di servizio in
ragione di un trentesimo di quella che
loro spetterebbe dopo trent'anni di servizio.

Per scomparire le gravi diseganze
esistenti fra le varie leggi sulle pensioni
civili intorno alla durata minima di
servizio occorrente per aver diritto alle
pensioni; estendere siffatto diritto in
modo egual e tutto indistintamente agli
ispiratori, assicurare per ultimo i medesimi
mezzi di sostentanza a quelli di essi che
anteposessero il proprio dovere in periodi
3)

ui debbano per ragioni delle proprie funzioni
riservare i servizi, siamo resi insatiable al servizio
per feriti o disperduti nella stessa contrattata,
tali sono le considerazioni ed istituti che
determinano le disposizioni ampiamente stabilite nell'
articolo 7^o, delle quali già spettava in part
il Senato il Parlamento tolle legge del 7.
Luglio 1851, e del 20. Luglio 1854 appro
vata in Sicilia dello Stato.

Jul 1854. 6.

Determina l'articolo 8^o che le campagne
di guerra a cui abbiano per ragione d'
ufficio avuto parte impiegati civili saranno
a favore loro valutate nel modo stabilito per
militari, e simile favoro estende pure a
quelli di detti impiegati civili che presero
parte alle campagne del 1848-1849-1850-
1851, e furono positivamente ammessi a riposo.

Per rendere ragione del proposito compito
delle campagne di guerra a favore degli impie
gati civili giova il ricordare, come una tale
disposizione già si trovasse compresa
nel progetto della legge sulle pensioni
militari in oggi vigente, e non sia dalla
stessa stata eliminata se non se per la
sola considerazione che, dovendosi in allora
presentare dal Ministero una nuova legge
sulle pensioni civili, il Parlamento avesse
dovuto la stessa aver sede più appropriata.

in quest'ultima, nella quale viene di fatto contemplata, ed inserita nella stessa proposta. Del relativo articolo, ma non poter posticipare effetto per l'avvenuta rejezione di detta legge.

Col R. D. Decreto ed ammesso Regolamento del 19. Gennaio 1803, essendo i Conservatori delle Spese dello Stato assoggettati alla ritenenza per soli Ogni Sulla riconversione, fatti dalla Stessa esentati per i provventi eventuali di cui godono. Del pari, se avviene che potendo solo i primi comprendersi nella media dell'ultimo triennio che servir deve di base nello stabilire la pensione, temissima riesce la stessa, e conseguentemente pur tali i loro abbinamenti di ritiro, i quali non oltrepassano quasi in nessun caso le £ 1000, eriescono quindi di gran lunga inferiore a quelli degli altri impiegati dell'Istruzione. Domani, ai quali è, secondo il proprio impiego, assegnato il Maximum di £ 2400, benando di £ 3000.

L'additata divergenza verrebbe accollare, ove vengano approvate le disposizioni compate nell'articolo 9^o del progetto, in forze delle quali nel fissare la pensione dei Conservatori dello Stato e degli Istruttori che ne disoccupano le funzioni si terrebbe per l'avvenire conto degli Ogni, e dei provventi,

Che i St. riconosci o qualche titolo perche' autorizzati
coll. leggi, sottoponendo tal'azione presso
alla riformata ed alla Sovrana da' delli Art.
15 Della Legge 28. Maggio. 1852, Sotto Denuncia
di quella porzione - che a norma di speciali
regolamenti - è riservata per far fronte alle
spese d'ufficio.

(Preservato dall'Art. 41. della Legge 27. Giugno
1850, e 44. di quella 20. Giugno 1851, ed
altamente richiesto dall'esperienza degli Scors
anni, è il provvedimento contemplato nell'
articolo 10. ed ultimo del progetto, secondo
a determinare le forme ed il modo di provve
dere - Si richiede - che possano dai pensionati
venir fatti contro la liquidazione delle loro pensioni
mentre si stabilisce col medesimo che i detti
reclami saranno proposti direttamente al Magistrato
della Casseria dei Conti, siccome a quello un
maggiornamento - sembrano competere tra queste,
vieto - prefisso il termine di tre mesi dal
giorno della notificazione fatta all'interessato,
perche' i reclami stessi possano ancora -
essere assmessi; e si prescriva insieme che
la notificazione - verrà fatta col mezzo di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale -
Le. Sovera proposte misure - conformi
a cui di presso o quelli vigenti presso altre
nazioni - non presentando a questo appaga
veruna difficolta' nella loro applicazione,

erinnato d'altro modo. Il successario spunterà seggi
si pel governo, come per gli interessati, favoriti
Se migliora ad ottenerlo, e si confida quindi
saranno per riedere allo scopo che si ha in-
mira di ottenerlo